



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – VIA- AIA

Tar Veneto, sez. IV, 7 Gennaio 2025, n. 14: PAUR – perentorietà dei termini – impugnazione autonoma della VIA

Il TAR Veneto affronta con questa sentenza un nutrito gruppo di ricorsi promossi contro un PAUR (e atti correlati) emesso dalla Regione Veneto per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali in proprio (car fluff) in prossimità dei confini con la Lombardia (Provincia di Mantova).

I ricorsi, provenienti da numerosi Comuni e dalla Provincia di Mantova, fanno leva su motivi tra loro sovrapponibili, attinenti sia ad aspetti di natura strettamente procedimentale che al "merito" delle valutazioni regionali.

In primo luogo, si sosteneva l'illegittimità della nota con cui, dopo lo svolgimento di una prima fase di verifica della completezza della documentazione e conseguente richiesta di integrazioni, la Regione, preso atto che la documentazione integrativa proponeva un progetto ridimensionato e, quindi, diverso da quello iniziale, aveva riavviato la fase di verifica di completezza ed adeguatezza: i ricorrenti ritenevano che fosse stato violato l'art. 27-bis, comma 3 del Dlgs 152/06, che stabilisce il termine perentorio di 30 giorni per il deposito della documentazione integrativa, e che la Regione, quindi, avrebbe dovuto archiviare il procedimento.

Il TAR Veneto, invece, ritiene che *"l'eventuale archiviazione si sarebbe tradotta in un inutile aggravio della procedura, in violazione di quanto prevede l'art. 1, comma 2 della legge 241/1990 e in contrasto con la finalità semplificatoria del procedimento di PAUR. Infatti, se così fosse accaduto, la ... avrebbe dovuto ripresentare al medesima istanza, ricevuta la quale sarebbe seguita la fase della verifica documentale di competenza degli Enti interessati, fase esattamente sovrapponibile, nel merito e nella forma, a quella aperta dalla Regione"* con la nota impugnata.

Al di là del fatto che l'art. 27-bis prevede l'obbligo di archiviazione solo al comma 5, quando, cioè, il richiedente non deposita tempestivamente le integrazioni richieste in un momento successivo alla conclusione della verifica di completezza documentale, ciò che rileva è la sottolineatura dell'obiettivo semplificatorio del procedimento di PAUR, che non tollera aggravamenti che si traducano in mere questioni formali: nel caso concreto, quindi, la nota regionale è da considerare atto meramente endoprocedimentale (non impugnabile) finalizzato ad evitare una duplicazione formale della fase di verifica di completezza, che lascia intatto il termine complessivo del procedimento con decorso dall'atto di avvio a valle della verifica di completezza (comma 4).

In secondo luogo, la Regione aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso perché volto a impugnare il PAUR senza aver prima autonomamente impugnato il provvedimento di VIA favorevole: il TAR Veneto avalla l'eccezione, confermando che il PAUR non sostituisce, bensì coordina, gli atti di assenso rilasciati all'interno della conferenza di servizi, con la conseguenza che il provvedimento di VIA e quello di AIA, conservando autonoma efficacia lesiva, devono essere autonomamente impugnati nei termini di legge; nel caso concreto, però, il TAR ritiene che sussistano i presupposti dell'art. 37 del codice del processo amministrativo per disporre la rimessione in termini del ricorrente, risolvendo le *"oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto"*.

Il provvedimento di VIA, infatti, si autoqualificava come *"atto endoprocedimentale"* e non riportava alcuna indicazioni dell'avviso prescritto dall'art. 3, comma 4 della Legge 241/1990 circa la facoltà di impugnazione, i relativi termini e l'autorità competente: il comportamento dell'amministrazione, quindi, era *"idoneo a ingenerare il convincimento non esatto sulla natura del provvedimento di VIA favorevole, equivocamente prospettato dalla Regione come di rilievo solo endoprocedimentale"*.

In terzo luogo, numerosi motivi di ricorso si appuntavano sul fatto che il PAUR non contenesse effettivamente tutti gli atti di assenso necessari per autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in violazione dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006 e, in particolare, del comma 7-bis, che ammette l'estromissione dei soli atti di assenso che richiedono un livello progettuale esecutivo: per tutte le ipotesi oggetto di impugnazione, però, il TAR Veneto ritiene che l'estromissione fosse giustificata (autorizzazione consortile per lo scarico nella rete idraulica delle acque provenienti dalle vasche di laminazione, concessione di captazione idraulica).

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

In riferimento al rilascio dell'autorizzazione consortile, per la quale in conferenza di servizi era stato chiesto un progetto esecutivo, con indicazione di modalità e tempistiche definite e che era stata rilasciata superando le scadenze indicate, il TAR Veneto afferma che tale circostanza *"non inficia la legittimità del titolo poi rilasciato, atteso che la perentorietà dei termini alla quale si riferisce l'art. 27-bis, comma 8 del Dlgs 152/2006 non preclude all'Amministrazione di provvedere ancorchè in ritardo, atteso che la norma da ultimo richiamata considera tutti i termini del procedimento perentori esclusivamente "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis della legge 241/1990, e cioè nella prospettiva di tutelare il soggetto proponente"*.

In quarto luogo, nel riconoscere l'illegittimità del PAUR nella parte in cui valuta in maniera non esaustiva la questione della distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima escursione della falda (oggetto anche di verifica dedicata), il TAR respinge l'argomentazione per cui la carenza progettuale potrebbe essere recuperata durante la fase di esecuzione dei lavori o durante la fase di gestione dell'impianto.

Afferma il TAR che tutte le cautele per evitare l'inquinamento devono essere completamente definite a livello di progettazione, cioè prima della fase esecutiva: *"il potere, conferito dall'art. 29-octies del Dlgs 152/2006 all'autorità competente di riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale (che è compresa nel PAUR), confermando o aggiornando le relative condizioni attiene a una fase successiva al rilascio del titolo autorizzativo"*, ma *"non è finalizzato a compensare le carenze progettuali originarie, ma opera al verificarsi di sopravvenienze, quali l'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili"*.

Da ultimo, nel respingere il motivo di ricorso attinente alle prescrizioni VIA sul traffico indotto dalla discarica sulla viabilità comunale, il TAR Veneto coglie l'occasione per sottolineare la natura giuridica della VIA (non *"una mera verifica tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima"*), configurandosi come *"provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati"*) e *"l'ampia latitudine della discrezionalità (istituzionale, amministrativa e tecnica) esercitata dall'amministrazione in sede di VIA"* che legittima e dà fondamento alla *"ampia ammissibilità di clausole prescrittive"*.

Altrimenti detto, *"un progetto che ricomprende vasta parte del territorio comunale non può che comportare la sua sottoposizione ad una serie ampia di prescrizioni a tutela di quei beni che possono essere incisi dalla sua realizzazione"*, con la conseguenza che la numerosità delle prescrizioni non sottintende un giudizio di VIA sostanzialmente negativo, bensì è legittima espressione dell'ampia discrezionalità esercitata dall'amministrazione in sede di VIA, nella cura e bilanciamento di un ventaglio molto vario e composito degli interessi pubblici e privati in gioco.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202300921&nomeFile=202500014_01.html&subDir=Provvedimenti